

SPC - Seminario 11 ottobre 2020
Aspetti economici

1

Argomenti

- 1. Intreccio fra aspetti relazionali ed economici*
- 2. Legge e prassi: Mantenimento diretto e indiretto.*
- 3. Potere decisionale e onere contributivo. Le tabelle*
- 4. Giudizi sul mantenimento diretto*
- 5. I Protocolli sulle spese straordinarie*
- 6. L'assegnazione della casa familiare*
- 7. Il mantenimento del figlio maggiorenne*
- 8. Il mantenimento del coniuge e del genitore non coniugato*

2

Art. 337 ter c.c. comma I

Il figlio minore ha il **diritto** di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere **cura**, educazione, istruzione e **assistenza morale da entrambi**

3

Art. 337 ter c.c.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, **ove necessario**, la corresponsione di un assegno periodico **al fine di realizzare il principio di proporzionalità**

4

Art. 337 ter c.c. Comma IV

- Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
 - 1) le attuali esigenze del figlio.
 - 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
 - 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
 - 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
 - 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

5

Art. 337 ter c.c. Comma V

- Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

6

Modulo Istruzioni compil. Schede Istat

- Questa sezione è stata rivista e adeguata a quanto previsto dalla legge n.54/2006 sull'affidamento condiviso, anche se ancora parzialmente inapplicato. Dal 2006 la forma privilegiata di contribuzione è divenuta quella diretta, che prevede che entrambi i genitori fornicano ai figli quello che a loro serve, dividendosi gli oneri in proporzione delle rispettive risorse, in modo da assolvere al contempo ai compiti di accudimento e cura che per legge spettano a entrambi. Tale modo prevede, quindi, l'individuazione dei bisogni e delle aspirazioni dei figli direttamente da parte di entrambi i genitori in affidamento condiviso, la valutazione del sacrificio economico che ciò comporta e la ripartizione tra gli stessi dell'erogazione di beni e servizi necessari attraverso una proporzionale suddivisione per capitoli di spesa. Pertanto, ai sensi dell'art. 337-ter comma quarto c.c., la corresponsione di un assegno dovrebbe essere solo eventuale e con valenza alternativa, ovvero svolgere la funzione di mettere il genitore meno abbiente in condizione di fare la sua parte nei confronti dei figli, provvedendo di persona ad alcuni dei loro bisogni, quando le sue risorse personali sono troppo scarse o mancano del tutto. Viceversa, viene spesso fissato un assegno a favore del genitore collocatario, destinato a coprire le spese legate alla vita quotidiana

7

CHILD COST SOFTWARE

Costo dei figli e sua ripartizione fra i genitori

Figli del figlio: primo, secondo, terzo

Reddito mensile: madre, padre

Costo universitario: attuale

Capitolo di spesa	Costo Totale	Costo di pertinenza della madre	Costo di pertinenza del padre
abbigliamento	84,31	21,68	62,63
alimenti	174,58	43,84	130,74
abitazione (no uti.)	35,31	8,83	26,48
casa	282,74	70,69	212,05
salute e igiene	36,97	9,24	27,73
trasporti	137,08	34,26	102,82
vacanze	80,73	20,18	60,55
svaghi	71,54	17,89	53,65
università	68,55	17,14	51,41
TOTALE	971,89	242,95	728,94

Costo di cura: 100% MADRE, 90% P. - 10% M., 80% P. - 20% M., 70% P. - 30% M., 60% P. - 40% M., 50% P. - 50% M., 40% P. - 60% M., 30% P. - 70% M., 20% P. - 80% M., 10% P. - 90% M., 100% MADRE

Zona geografica:

8

Introdurre il mantenimento diretto? (Cass. 23411/2009)

“l’assegno per il figlio” può essere disposto “in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore” (Cass. 23411/2009, est. Dogliotti, pres. Luccioli)

9

Cass. 23411/2009, est. Dogliotti, pres. Luccioli

“E’ da ritenere peraltro che la corresponsione di assegno si riveli quanto meno opportuna, se non necessaria, quando ... l’affidamento condiviso preveda una collocazione prevalente presso uno dei genitori ... Il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non appartengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri...)”.

10

Cass. 22502/2010 (est. Felicetti)

- *“nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli ..., la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell’art. 155 cod. civ. ... non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, **pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico** che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore”.*

11

Cass. 785/2012 (est. Dogliotti)

Il giudice è autorizzato a optare sempre e comunque come vuole tra mantenimento diretto e indiretto dal secondo comma dell’art. 337 *ter* c.c., che a lui dà facoltà di determinare il modo e la misura del contributo.

12

Art. 337 ter c.c. Comma II

Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice ... determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

13

TO Roma – Istruzioni x separaz. consens. II

4. il/la _____, quale contributo perequativo per il mantenimento dei figli, **corrisponderà a ___ la somma** mensile di euro _____
 ..., **oltre al ___ delle spese** mediche, sanitarie, scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo;

14

TO Roma – Istruzioni x separaz. consens. III

in caso di affidamento **congiunto (famiglia monoreddito?)**, e comunque **in caso non sia previsto un assegno**, entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per i figli, **in proporzione alle proprie sostanze (questo sempre)**, **quanto meno** nella misura del _____ per il _____ e del _____ per l'altro genitore;

15

– COMPETENZE DEL GENITORE COLLOCATARIO
 "... va chiarito che il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta nell'ambito del mantenimento diretto l'assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e alloggio, comprendendo ... la gestione completa delle esigenze quotidiane del figlio, consistente non solo nell'acquisto di beni durevoli (quali l'abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti d'igiene etc.), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla "paghetta" a tutte le esigenze della vita di relazione, quali feste, cinema, regali, etc., **che solo il genitore collocatario è chiamato a soddisfare.**"
 (TO Roma, 22/gennaio/2016)

16

D.l.Re. sul ddl 735 e i ddl «collegati»
 «... **le donne non si separeranno se devono poi correre il rischio di non vedere affidati a loro i minori.** Come non si separeranno se non hanno risorse, visto che **si prevede incredibilmente il mantenimento diretto di ciascun genitore, senza più alcun assegno;** a Roma dal 2 aprile torneremo a ribadire il nostro **'No' al ddl Pillon e agli altri disegni di legge collegati'**»

17

Posizioni rispetto al mantenimento diretto
 "Dalla previsione di tempi paritetici scaturisce una serie di conseguenze tutte molto discutibili. Mi riferisco all'assegno di mantenimento dei figli, che viene sostanzialmente soppresso con la previsione che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto nel periodo di permanenza della prole presso di sé (Gabriella Luccioli, già pres. I sez. Suprema Corte, <https://allevoop.ilsole24ore.com/2018/10/25/gabriella-luccioli-del-ddl-pillon-non-si-salva-nulla-va-cancellato/>)
 "Il mantenimento diretto durante i tempi paritari imposti dal decreto [ddl 735] e la conseguente abolizione dell'assegno, stante il forte squilibrio economico che caratterizza la gran parte dei coniugi, si traduce, al contrario, in una lesione di tale diritto. Non può, invero, passare l'idea che ciascuna figura genitoriale sia nelle condizioni di dare al minore pari tenore di vita." (Giudice del Tribunale di Torino)

18

Ex Presidente della Camera su ddl 735

*“Una legge che **toglie l’assegno di mantenimento quando in Italia il 49% delle donne non lavora, che tratta i figli come pacchi postali da spostare da un genitore all’altro, che si basa su teorie antiscientifiche e che utilizza la mediazione in maniera scorretta**», ha detto la **Boldrini** sulla legge proposta da Pillon ”*

19

Separazione e Povertà femminile (AMI)

“Chi è il proprietario della casa mantiene la casa - aggiunge Gian Ettore **Gassani**, presidente Associazione matrimonialisti italiani – Immaginate al sud, con **le donne in condizioni economiche svantaggiate che perdono casa, soldi e figli in automatico. Non avrebbero la forza di dire basta a un rapporto che non funziona per paura di perdere i figli e di andare in mezzo alla strada**”.

20

La Garante nazionale: il mantenimento diretto

«La previsione di un **assegno** di mantenimento per i figli garantisce il soddisfacimento delle esigenze dei figli stessi e una **maggiore effettività in caso di inadempimento** al pagamento dell’assegno. Con il mantenimento ‘diretto’, in luogo dell’assegno, la disparità economica tra le due figure genitoriali rischia di essere più evidente nei periodi di permanenza del figlio presso l’uno o l’altro, con inevitabile ripercussione sulla esistenza del figlio e sulla qualità della relazione genitoriale. Questa conseguenza potrebbe manifestarsi in particolare con riferimento al pagamento delle spese ordinarie: **si pensi alla spesa alimentare, ai vestiti e alle utenze domestiche, che potrebbero essere ‘ricche’ in un contesto e non essere garantite nell’altro**. Mentre ai bambini bisogna assicurare lo stesso tenore di vita con l’uno e con l’altro genitore.» (Audizione in Comm. Giustizia del Senato, 2019)

21

Linda Sabbadini (dirig. Istat): Il mantenimento diretto

« L'eliminazione **dell'assegno di mantenimento dei figli** provocherebbe quasi il **raddoppio della povertà assoluta tra le madri**. Al momento, infatti, il reddito a disposizione delle madri che vivono con i figli e che ricevono l'assegno sulla base della decisione del giudice è mediamente più basso di quello dei padri di circa il 15%. **Se dal reddito a disposizione delle madri (per chi?) venisse sottratto l'importo degli assegni (per chi?)** (che quindi rimarrebbe ai padri), l'importo in media si ridurrebbe a poco più della metà di quello dei

22

Mantenimento dei figli secondo il CNF – I
(Linee-guida spese straordinarie, 2017)

• *“Con il venir meno del **genitore affidatario in via esclusiva** e con l'introduzione della natura **meramente perequativa dell'assegno di mantenimento dei figli**, qualcuno oggi ritiene ... che la forma del mantenimento diretto debba ritenersi la più idonea a realizzare il principio della bi-genitorialità sotteso all'affidamento condiviso. La **grassi** che assegnava al **genitore non convivente** il ruolo di finanziatore con poteri di controllo ma senza poteri di gestione, sembra destinata a tramontare poiché in contrasto con il nuovo modello legale, che sostituisce all'affidamento monogenitoriale l'affidamento condiviso, alla potestà genitoriale la responsabilità genitoriale e all'assegno di mantenimento il mantenimento diretto.”*

23

Mantenimento dei figli secondo il CNF - II

*“Non può sottacersi che questo modello familiare, **fondato sulla [mirante alla] effettiva eguaglianza** economico-sociale, giuridica e culturale dei due genitori **sembra faticare ad affermarsi** nella nostra società, dove invece i ruoli genitoriali tradizionali, che assegnano alla madre la prevalenza dei compiti di cura ed accudimento, sono ancora molto marcati. **L'assegno periodico di mantenimento, pertanto, trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli** e in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà familiare disciplinati dall'art. 316 bis c.c.”* (Linee guida del CNF, 2017)

24

AIAF: mantenimento diretto I

b) è l'esatta negazione del principio di bigenitorialità; prevedendo il mantenimento diretto, di fatto, si attribuisce **il potere decisionale al genitore maggiormente abbiente, con conseguente negazione pratica del dovere di concertazione delle decisioni.** Esemplicando se il genitore A guadagna 20 e il genitore B guadagna 2 e al genitore A verrà attribuito il capitolo di spesa relativo all'abbigliamento, allo sport e alle vacanze, **sarà il genitore A a decidere su quei capitoli**

25

- AIAF: mantenimento diretto II

- **a) contrasta con il principio di proporzionalità posto alla base del diritto dei minori di essere mantenuti da entrambi i genitori, che pure viene enunciato a proposito della suddivisione delle spese.** L'assegno perequativo è oggi previsto per garantire effettività a tale principio e continuerà a rendersi necessario con riguardo ai **capitoli di spesa che restano a carico di ciascun genitore nei periodi di convivenza con il figlio** nel caso di sperequazione economica tra i due genitori;
- **c) eliminare il tenore di vita** come parametro di determinazione del mantenimento, è in contrasto con l'interesse del figlio a **non subire pregiudizi economici dalla separazione dei genitori** (art. 9 Carta AGIA): è incomprensibile il motivo per cui un figlio che sino alla separazione dei genitori ha avuto determinate abitudini, debba modificarle;

26

AIAF: mantenimento diretto III

- **d) sconta la mancata conoscenza di come funziona il nostro sistema giudiziario:** in caso di inadempimento dell'obbligo di mantenimento diretto, **il genitore non inadempiente dovrebbe (se possibile) anticipare la spesa, poi agire con un decreto ingiuntivo** (oltretutto opponibile con apertura del procedimento ordinario) e poi, nel caso e ove possibile, ottenere quanto semmai anticipato in nome e per conto del genitore inadempiente; contemporaneamente dovrebbe agire per la modifica delle condizioni, chiedendo il passaggio al regime dell'assegno **"perequativo provvisorio"**. In quel lasso di tempo non è dato sapere chi debba mantenere il minore, anche in considerazione dell'eliminazione del **"deterrente"** penale (art. 570-bis c.p.); il meccanismo proposto, dunque, **determinerà un'esplosione del conflitto giudiziario;**
- **e) determina una palese disparità di trattamento** rispetto ai figli di genitori ancora sposati [genitori neppure separati? *N.d.r.*] che hanno il diritto di **mantenere "il tenore di vita"** a differenza dei figli dei genitori separati che, in nome di un non meglio specificato **egualitarismo**, devono essere tutti **mantenuti alla stessa maniera** (vedi il riferimento al costo medio ISTAT);

27

AIAF: mantenimento diretto IV

• *f)* non tiene conto del *gender gap* salariale nonché del fatto che, nel nostro Paese (dati ISTAT) oltre il 20% delle madri rinuncia al lavoro dopo la nascita del primo figlio; è un regalo per tutti quei genitori che, **dopo la separazione**, intendono disfarsi degli obblighi nei confronti della prima famiglia;

28

La dottrina (Morace Pinelli, 2014)

“... in considerazione dell’opzione per il mantenimento diretto effettuata dall’ordinamento con la l. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, occorre evitare che venga automaticamente attribuito al genitore collocatario un assegno di mantenimento per il minore, nel difetto dei rigorosi presupposti indicati dall’art. 337 ter c.c.”).

29

Dottrina: priorità del mantenimento diretto

C.M. Bianca, T. Auletta, B. De Filippis,
L. Rossi Carleo e C. Caricato, E. Quadri,
G. Frezza, G. Giacobbe, M. Sesta,
A. Morace-Pinelli, G. Ballarani, A. Arceri,
A. Costanzo etc...

30

4. Mantenimento dei figli secondo UNCM - I

*“Nell’ambito della modalità di contribuzione al mantenimento dei figli minori o non economicamente autosufficienti la normativa vigente individua il mantenimento diretto come il regime preferibile **[PRIORITARIO]** in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori già dalla riforma di cui alla legge 54/2006.”.*

31

Mantenimento dei figli secondo UNCM - II

*“La previsione del mantenimento diretto valorizza del resto il ruolo dei genitori e ne esalta la contribuzione diretta nella vita dei figli secondo una logica di effettiva compartecipazione e contributo (personale oltre che materiale) alla loro crescita, ma nel contempo richiede, per la corretta applicazione, una attenta ponderazione e riflessione del Giudice nella statuizione dell’assegno perequativo, perché l’**eventuale** previsione corrisponda alle **necessità** del caso concreto e non risulti il frutto della mera e standardizzata applicazione di una prassi di lungo corso.”*

32

Gli equivoci sul mantenimento diretto

Si vuole **«introdurre»** il mantenimento diretto (M.D.)
 Il M.D. impoverisce le madri:
 «L’ assegno per i figli è destinato anche al coniuge?»
 Con il M.D. decide tutto il genitore più abbiente
 Con il M.D. si perde il vantaggio dell’atto esecutivo
 Il M.D. toglie al figlio il diritto allo stesso tenore di vita di prima
 Con il M. D. Il figlio subirà i contraccolpi di livelli economici diversi

33

4. Precedenti proposte di mantenimento diretto

Art. 40, pdl 173 XIII Leg. "Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi che provvedono in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito." (56 deputati PDS, 1996)

Art. 6 ddl 2049 XVII Leg. «Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche. Le modalità e i capitoli di spesa sono concordati direttamente dai genitori; in caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice. Il costo dei figli è valutato tenendo conto:

- 1) delle attuali esigenze del figlio;
- 2) delle attuali risorse economiche complessive dei genitori»;

(Intero Gruppo DS Comm. Giust. 2017)

34

Gli equivoci sul mantenimento diretto

Si vuole «introdurre» il mantenimento diretto (M.D.)

Il M.D. impoverisce le madri:

«L' assegno per i figli è destinato anche al coniuge?»

Con il M.D. decide tutto il genitore più abbiente

Con il M.D. si perde il vantaggio dell'atto esecutivo

Il M.D. toglie al figlio il diritto allo stesso tenore di vita di prima

Con il M. D. Il figlio subirà i contraccolpi di livelli economici diversi

35

I Protocolli sulle spese «straordinarie»

Cosa sono le spese «straordinarie»

Il Protocollo di Roma

Spese legate alla convivenza e non

Spese «ordinarie e straordinarie», prevedibili e imprevedibili

Chi è legittimato a prendere l'iniziativa?

Il modello di Brindisi

36

La Cassazione: spese straordinarie e decisioni principali

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nel caso di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla **effettuazione e determinazione** delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso (Cass. 2127/2016)

37

TO Roma, Prot. Spese straord. (20.11. 2018)

• Le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (luce, gas, linea telefonica), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio).

38

5. Spese ordinarie: Protocollo di Roma

Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

39

- Spese «straordinarie» (Protocollo del Tribunale di Varese)

*“Il **coniuge** tenuto al contributo per le spese straordinarie, vi può essere tenuto a semplice richiesta del **genitore collocatario**, purchè vi sia stato previo accordo”.*

Non vale il viceversa

40

Collocatario e voci extra assegno
(Linee Guida Tribunali milanesi)

«Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore»

Milano, 14 novembre 2017: "Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori"

41

Art. 337-sexies comma I, c.c.. (Assegnazione della casa familiare)

Il godimento della casa familiare e' attribuito **tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli**.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643

42

Legge 898/1970 art. 6 comma 6

6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.

43

Cassazione su valore assegnazione casa

“In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli” (Cass. 28327/2017, 25420/2015, 4203/2006)

44

Assegnazione casa familiare: ddl 768

«Il godimento della casa familiare è attribuito di regola secondo la legge ordinaria; nel caso in cui la frequentazione dei genitori sia necessariamente sbilanciata è attribuito tenendo esclusivamente conto dell’interesse dei figli e compensandone le conseguenze economiche.

Ove il genitore senza titolo di godimento sia privo di sufficienti mezzi economici per garantire alla prole un’adeguata dimora nei tempi di permanenza della stessa presso di lui, il giudice può stabilire un contributo a fini abitativi a carico dell’altro genitore.»;

45

Art. 337 septies c.c, comma I

“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto”

46

Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Non automaticità dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio, in base al principio di autoresponsabilità

47

Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Legittimità che l'assegno venga versato al diretto destinatario

48

Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Onere della prova dell'impossibilità di mantenersi che grava non più sull'obbligato, ma sul beneficiario che dovrà quindi dimostrare di trovarsi in una situazione di non autosufficienza economica vista l'impossibilità del genitore estraniato dalla vita del figlio di procurarsi informazioni sulle sue attività – **a causa della privacy**

49

Figlio maggiorenne (Cass. 17183/2020)

Impossibilità di definire uno dei genitori come «convivente» considerato che il figlio maggiorenne può muoversi liberamente tra le abitazioni dei genitori; al massimo parlare di co-residente, circostanza meramente anagrafica e non sostanziale

50

Art. 315 bis c.c.

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni.
- Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio deve rispettare i genitori e **deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.**

51

Fratelli/sorelle uterini/e o germani/e: pdl 942

Se un genitore è tenuto al mantenimento di due o più figli il suo contributo al loro mantenimento deve essere stabilito in modo da non mettere nessuno dei minori in condizioni più favorevoli degli altri, in particolare se appartengono a famiglie diverse

52

Art. 156 c.c. e art. 36 Cost.

- Art. 156 - Il giudice, pronunciando la separazione ⁽¹⁾, stabilisce a vantaggio del coniuge [disp. att. 38] cui non sia addebitabile la separazione [151] il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento ⁽²⁾, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [548, 585].
- L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi **dell'obbligato**.
- Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso **sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa**.

53

Il tenore di vita al divorzio: Cass. 16405 del 2019

«Va ribadita la funzione dell'assegno che **non è più**, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018, quella di realizzare **un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi** nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un **livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare**».

54

Legge 76/2016 (Cirinna) – art. 1 comma 65

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di **ricevere dall'altro convivente e gli alimenti** qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

55

Tutela della ragazza madre e del nascituro:
pdl 942

“Art. 316-ter – Mantenimento al momento del parto
Se i genitori non sono coniugati e non convivono, il padre è tenuto a condividere con la madre ogni spesa relativa al parto non coperta dal SSN in misura proporzionale alle risorse economiche di ciascuno e a provvedere al mantenimento di lei per un periodo di tre mesi ove non provvista di sufficienti risorse economiche. Tali contributi spettano alla madre anche nel caso di un parto in cui il nascituro muore.”

56

Ascolto e accordi econom., art. 337 octies c.c.

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si **prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli**, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

57

TO Brindisi: Il mantenimento dei figli: i capitoli di spesa

- Ciascuno dei genitori fornirà ai figli vitto e alloggio nel tempo in cui avrà i figli presso di sé, coprendo anche ogni spesa legata alla convivenza.
- Per quanto riguarda le spese esterne, si conviene che *il padre (la madre)* provveda per intero alle necessità relative a(*segue elenco*) restando ogni altra voce a carico *della madre (il padre)*. Le spese non prevedibili verranno ripartite in proporzione ai redditi, ovvero nella fattispecie per il % a carico del padre e per ... % a carico della madre.

58

TO Brindisi: L'assegno perequativo


- *Eventualmente, aggiungere:*
- Inoltre il padre/la madre corrisponderà all'altro genitore un assegno perequativo mensile netto di €, ai sensi dell'art. 337 ter comma IV

59

Contenuti di una riforma, già adottabili in M.F.

- Parità giuridico-formale dei genitori per dare ai figli dotati di sufficiente discernimento pari opportunità di relazione con essi
- Mantenimento diretto nella versione originaria (2005)
- Zainetto dei figli riempito secondo le risorse globali dei genitori
- Assegnazione della casa: titolarità ma solidarietà
- Fughe unilaterali con i figli non tollerate
- Alienazione genitoriale come definita e affrontata dal manifesto psicoforense
- Mediazione familiare promossa mediante passaggio preliminare informativo gratuito, senza obbligo di proseguire

60



61
